

n. 1486/2024 r.g.



Tribunale Ordinario di Chieti

Il giudice dott. Marcello Cozzolino, sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna,

richiamato integralmente in questa sede il provvedimento interlocutorio del 25.9.2024, con cui è stato dato atto della regolare instaurazione del procedimento, sotto il profilo della competenza per territorio di questo Tribunale, della tempestività della richiesta, della sua completezza sotto l'aspetto documentale, del parere favorevole espresso dall'esperto (con riguardo alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative), e del fatto che i creditori che si sono costituiti non si sono opposti alla richiesta,

rilevato che, a seguito del medesimo provvedimento, la società ricorrente ha indicato gli istituti pubblici di garanzia, ulteriori rispetto al Medio Credito Centrale, nei confronti dei quali ha chiesto che venga inibita agli istituti di credito l'escussione delle garanzie (SACE e FEI),

osservato che sia il MCC, che il SACE e FEI non hanno interloquito sulla richiesta, pur essendone stata concessa loro la possibilità (avendo la notificato loro il ricorso introduttivo, il verbale dell'udienza del 12.9.2024 ed il provvedimento del 25.9.2024),

ritenuto che la verosimiglianza delle prospettive di risanamento della società, unita alla funzionalità delle misure richieste rispetto allo scopo perseguito dalla richiedente, ed alla mancanza di opposizioni da parte del ceto creditorio, impongano l'accoglimento della richiesta, nella misura più ampia prevista dal Codice della Crisi,

ritenuto, infine, che la mancanza di opposizioni alla richiesta induca a disporre la compensazione delle spese del procedimento tra le parti costituite

p.q.m.

dispone, per la durata di giorni 120 a decorrere dalla pubblicazione della domanda ex art. 18 d. lgs. n. 14/2019, le seguenti misure protettive:

- divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l
- divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività di impresa;
- divieto di pronunziare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- il divieto per le sole banche creditrici di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza, di modificarli in danno della per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 comma 1 d. lgs. n. 14/2019;
- il divieto per le sole banche creditrici di escutere le garanzie prestate dal M.C.C., dalla S.A.C.E. e dal F.E.I.

Compensa tra le parti costituite le spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, anche al Registro delle Imprese.

Chieti, 10/10/2024

Il Giudice
Marcello Cozzolino